



COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

determinazione N. 012	Oggetto: Concessione della Gestione dell’Impianto sportivo – Campo sportivo polifunzionale fraz. Ripaldina. Determina a contrarre, approvazione avviso per manifestazione di interesse, modello per la presentazione di manifestazione di interesse e criteri per la definizione della migliore soluzione offerta.
data: 17.03.2018	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ING. DIEGO BOIOCCHI

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di marzo, nel proprio ufficio;

- Premesso che con decreto sindacale n. 1 del 02.01.2018 venivano nominati i titolari di posizione organizzativa cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
- Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.02.2018 che ha approvato il bilancio previsionale 2018-2020;
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 34 in data 28/02/2018 di assegnazione definitiva delle risorse ai Responsabili di Servizio a seguito di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 nelle more dell’approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione);
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2017 recante oggetto “Concessione della Gestione dell’impianto sportivo – campo sportivo polifunzionale fraz. Ripaldina. Approvazione bozza di convenzione e determinazione criteri generali”;
- Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 95 del 06/09/2017 e n. 125 del 22/11/2017 relative ad affidamento temporaneo per la Gestione dell’impianto sportivo in oggetto, al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle attività da parte delle società sportive del territorio, nonché la corretta manutenzione del suddetto impianto ed evitare danni derivanti dall’incuria;
- Visto lo schema di convenzione allegato B) alla deliberazione di C.C. n. 35 del 25/09/2017;
- Ritenuto opportuno avviare le procedure al fine di procedere all’individuazione del nuovo gestore del suddetto impianto sportivo in conformità con le normative vigenti, attraverso avviso pubblico diretto ad associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio, così come previsto da legge Regione Lombardia n. 27/2006 (Società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali) in possesso dei requisiti necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvaguardando il principio di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento previsto dalla normativa vigente;
- Considerato che l’anzidetto impianto sportivo deve considerarsi privo di “rilevanza economica”, poiché come meglio specificato dall’art.1 della L.R.27/06 “...per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione ...”;
- Evidenziato che la natura e le finalità stesse degli impianti, nonché le caratteristiche stesse delle associazioni sportive operanti sul territorio, qualificate come società dilettantistiche prive di finalità di lucro, rendono applicabile la disciplina di cui all’art. 90, comma 25 della L. 27.12.2002, n. 289, laddove si sancisce che: “Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e’

affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.”;

- Ravvisata la necessità di individuare i criteri generali ed obiettivi per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario sulla base dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, proporzionalità, secondo gli elementi indicati dalla deliberazione di C.C. n. 35 del 25/09/2017, di seguito riportati:

I. Numero giornate all'anno di utilizzo dell'impianto sportivo riservate all'Amministrazione comunale per lo svolgimento di manifestazione ed attività di interesse pubblico;

II. Programma dettagliato di gestione e delle attività sportive da svolgere;

III. Esperienza pregressa nella gestione di impianti sportivi;

IV. Realizzazione di investimenti finalizzati a migliorie, adeguamenti degli impianti anche con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili o manutenzioni straordinarie dell'impianto sportivo (strutture, attrezzature, aree di pertinenza etc) con oneri a carico del concessionario, in sostituzione della previsione di un canone annuale in favore dell'Amministrazione;

- Il tempo di durata della concessione, che comunque non potrà essere inferiore ad anni 5 decorrenti dalla data della stipula del relativo contratto, sarà quantificato variabilmente in relazione al costo dell'investimento da effettuare e al piano di ammortamento presentato secondo lo schema di seguito semplificato:

- per un investimento fino a 10.000,00 €	5 anni
- per un investimento da 15.000,00 € a 25.000,00 €	9 anni
- per un investimento da 30.000,00 € a 50.000,00 €	15 anni

- Dato atto di avvenuto errore materiale nella definizione degli indicati tempi di durata della concessione definiti in deliberazione di C.C. n. 35 del 25/09/2017, come sopra esposti, che non prevedono casistica in riferimento ad investimenti da 10.000,01 € a 14.999,99 € e da 25.000,01 € a 29.999,99 €;

- Ritenuto opportuno emendare l'errore sopra indicato, tramite l'introduzione di intermedi tempi di durata concessione proporzionali alle quote di relativo investimento mancanti, al fine di mantenere la ratio che abbia portato alla definizione degli elementi di giudizio indicati dal Consiglio, come di seguito indicato:

- Il tempo di durata della concessione, che comunque non potrà essere inferiore ad anni 5 decorrenti dalla data della stipula del relativo contratto, sarà quantificato variabilmente in relazione al costo dell'investimento da effettuare e al piano di ammortamento presentato secondo lo schema di seguito semplificato:

- per un investimento fino a 10.000,00 €	5 anni
- per un investimento da 10.000,01 € a 14.999,99 €	7 anni
- per un investimento da 15.000,00 € a 25.000,00 €	9 anni
- per un investimento da 25.000,01 € a 29.999,99 €	12 anni
- per un investimento da 30.000,00 € a 50.000,00 €	15 anni

- Richiamati:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2017/2019 del Comune di Arena Po (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2017);

- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arena Po approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 18.01.2016 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 2 DPR 62/2013);

- Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

- art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
- art 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”
- Atteso che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
- Visto Il D.Lgs. 267/2000;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visti i Regolamenti comunali;

DETERMINA

1. Di disciplinare le seguenti modalità e criteri per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo:

1.1 Pubblicazione di avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per n. 30 giorni consecutivi;

1.2 In caso di presentazione di un'unica manifestazione di interesse, da parte di un soggetto previsto dalla L.R. n. 27/2006, la gestione verrà affidata direttamente allo stesso, previa verifica dei requisiti necessari e sempreché l'offerta venga ritenuta congrua e conveniente;

1.3 Nel caso di presentazione di una sola proposta di gestione non si procederà ad assegnare alcun punteggio al concorrente e verrà disposta l'aggiudicazione in favore dello stesso, solo ove detta proposta venga ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione. Nel caso di presentazione di due o più manifestazioni di interesse, si procederà alla selezione della migliore offerta sulla base dei seguenti elementi, criteri e punteggi, con possibilità di assegnazione massima di 100 punti:

OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

A) numero di giornate l'anno di utilizzo dell'impianto sportivo riservate all'Amministrazione comunale. MAX 6 punti:

a1) fino a 6 giornate	punti 2
a2) da 7 a 10 giornate	punti 4
a3) oltre 10 giornate	punti 6

B) esperienza pregressa nella gestione degli impianti sportivi, MAX 10 punti:

c1) < 2 anni	punti 0
c2) da 2 a 5 anni	punti 5
c3) da 6 a 10 anni	punti 8
c4) oltre 10 anni	punti 10

C) programma annuale dettagliato di gestione (opere di manutenzione ordinaria riferite alla struttura, alla pulizia del complesso, alla manutenzione del verde) e delle attività sportive da svolgere. MAX 24 punti

D) Programma degli investimenti finalizzati a migliorie, adeguamenti degli impianti o manutenzioni straordinarie dell'impianto sportivo (strutture, attrezzature, aree di pertinenza etc) MAX 30 Punti

Per l'attribuzione del punteggio per i punti C) e D) ciascuno dei commissari assegnerà un coefficiente compreso fra 0 e 1 espresso in valori centesimali seguendo la sottoesposta equivalenza tra valutazione e coefficiente numerico:

• valutazione "eccellente" coefficiente	1,00
• valutazione "buono" coefficiente	0,80
• valutazione "sufficiente" coefficiente	0,60
• valutazione "mediocre" coefficiente	0,40
• valutazione "scarso" coefficiente	0,20
• valutazione "inadeguato" coefficiente	0,00

La commissione, quindi, procederà a determinare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento da parte dei commissari. Tali coefficienti attribuiti saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo indicato per ogni criterio.

OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI:

Per l'offerta economica, all'operatore economico che offre il maggior importo relativo agli investimenti programmati sono attribuiti 30 punti, mentre alle rimanenti proposte sarà attribuito un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale, come esemplificato con la seguente formula:

$$\text{punteggio attribuito} = \left[\frac{\text{Valore economico proposto}}{\text{Valore economico più alto}} \right] \times 30$$

A parità di punteggio sarà preferito il soggetto con il punteggio più alto nell'Offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità sarà preferito il soggetto con il punteggio più alto attribuito al criterio D) programma degli investimenti.

2. Dato atto di avvenuto errore materiale nella definizione degli indicati tempi di durata della concessione definiti in deliberazione di C.C. n. 35 del 25/09/2017, che non prevedono casistica in riferimento ad investimenti da 10.000,01 € a 14.999,99 € e da 25.000,01 € a 29.999,99 €, di introdurre i seguenti tempi intermedi di durata concessione, proporzionali alle quote di relativo investimento, al fine di mantenere la ratio che abbia portato alla definizione degli elementi di giudizio indicati dal Consiglio:

• Il tempo di durata della concessione, che comunque non potrà essere inferiore ad anni 5 decorrenti dalla data della stipula del relativo contratto, sarà quantificato variabilmente in relazione al costo dell'investimento da effettuare e al piano di ammortamento presentato secondo lo schema di seguito semplificato:

- per un investimento fino a 10.000,00 €	5 anni
- per un investimento da 10.000,01 € a 14.999,99 €	7 anni
- per un investimento da 15.000,00 € a 25.000,00 €	9 anni
- per un investimento da 25.000,01 € a 29.999,99 €	12 anni
- per un investimento da 30.000,00 € a 50.000,00 €	15 anni

3. Di approvare l'allegato modello di avviso pubblico finalizzato alla presentazione di manifestazione di interesse da parte dei soggetti previsti dalla legge Regione Lombardia n. 27/2006, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente per giorni 30 naturali e consecutivi, al fine di permettere ai Soggetti interessati la possibilità di predisporre ed allegare direttamente alla manifestazione di interesse la documentazione finalizzata alla selezione della migliore offerta di cui al punto 1.3 della presente;

4. Di approvare l'allegato modello di manifestazione di interesse da utilizzarsi parte dei soggetti previsti dalla legge Regione Lombardia n. 27/2006 (Allegato 1);

5. Di attestare che con riferimento al presente procedimento il sottoscritto non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Diego Boiocchi.

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Ing. Diego Boiocchi)
F.to

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE: avvenuto.